



TFS – TFR TELEMATICO E RILIQUIDAZIONI

a cura di Stefania Pierangeli



Argomenti trattati

- Le prestazioni di fine servizio e di fine rapporto
- TFS e TFR a confronto
- Ritenute previdenziali e data di iscrizione al fondo O.P.
- Tipologie assenze/congedi e valutabilità
- Emolumenti valutabili TFS e TFR
- Ultimo miglio TFS e TFR
- Dal PL1 alla Comunicazione cessazione TFS
- Riliquidazione TFS e TFR



Normativa di riferimento

TFS Telematico

Il messaggio Hermes dell'Inps n. 3400 del 20 settembre 2019, disciplina le modalità di Comunicazione telematica di cessazione e “Ultimo Miglio TFS” da attuarsi da parte degli Enti Datori di Lavoro a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di trasmissione dati definito “Nuova Passweb”.



Normativa di riferimento

La circolare INPS n.125 del 4 novembre 2022, avente ad oggetto “Istruzioni operative per l'utilizzo del canale telematico TFS. Precisazioni sull'avvio in modalità esclusiva del canale telematico TFS-TFR” illustra le fasi ed i passaggi della lavorazione di una posizione assicurativa ai fini del TFS, della predisposizione della Comunicazione cessazione TFS e Riliquidazione TFS.



Normativa di riferimento

Con il messaggio n. 2296 del 21 giugno 2023 l'Inps fornisce chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire nelle lavorazioni dei TFS telematici (cfr. con circolare n. 125 del 4 novembre 2022), in caso di variazione dei dati giuridici ed economici relativi a una pratica TFS in precedenza trasmessa, sia in modalità cartacea che telematica, alla Struttura Inps territoriale di competenza.



Normativa di riferimento

Con il messaggio n. 2497 del 4 luglio 2023 l'Inps fornisce chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire per la trasmissione del trattamento di fine servizio (TFS) telematico nel caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare.



Normativa di riferimento

TFR Telematico

Con circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 l'Inps avvia il nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici ai fini del calcolo del "TFR dipendenti pubblici" di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, per la completa integrazione con la Posizione Assicurativa dei dipendenti pubblici



Normativa di riferimento

Con il messaggio n. 1645 dell'8 maggio 2023 l'Inps comunica, alla conclusione della fase di formazione e sperimentazione, che la compilazione dell'“Ultimo miglio TFR” da parte dell'Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2”, fatta eccezione, in via residuale, per specifici rapporti di lavoro.



Normativa di riferimento

Anche la circolare MIM prot. n. 154796 del 25 settembre 2024 fornisce indicazioni in merito agli adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR).



Normativa di riferimento

Altro utile riferimento in materia di TFS e TFR è la circolare INPDAP n. 30 del 1° agosto 2002 che è stata pubblicata per risolvere alcune problematiche interpretative ed operative in merito al TFR ma presenta anche esempi esplicativi riguardanti il TFS



TFS e TFR a confronto

**TRATTAMENTO DI
FINE SERVIZIO
TFS**



**INDENNITA' DI
BUONUSCITA
(D.P.R. n. 1032/73)**

**TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
TFR**



**TFR
(art. 2120 cc)**



Indennità di Buonuscita

L'art. 3 primo comma del D.P.R. n. 1032 del 29.12.1973, così come modificato dall'art. 7 della legge n. 177 del 29.04.1976, dispone che l'iscritto consegue il diritto all'indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo, anno che può essere anche non continuativo.

L'iscrizione scatta "ope legis" per il personale di ruolo dalla data di immissione in servizio, mentre per quello non di ruolo l'anno di servizio deve essere continuativo ed al compimento l'iscrizione ha effetto "ex tunc".



Indennità di Buonuscita

Il rapporto d'impiego si instaura con un contratto e può avere una decorrenza giuridica diversa da quella economica: la prima viene determinata nell'atto di nomina, la seconda coincide con l'effettiva prestazione di servizio.

L'articolo 41 del d.P.R. 1032/73, dispone che l'iscrizione al Fondo dei dipendenti statali ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e termina con la data di cessazione dal servizio



Regime Fine Servizio

Contratto a T.I. al
31/12/2000



TFS

Contratto a T.I. dal
01/01/2001



TFR

Contratto a T.D. in essere
al 30/05/2000



TFR



Optanti

Ai sensi dell'art. 59, comma 56, della legge n. 449/97 il personale in regime di TFS può esercitare l'opzione per il passaggio al TFR.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del DPCM 20/12/1999 tale opzione avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione ad un "fondo pensione". Pertanto solo chi chiede di associarsi ad un Fondo può esercitare l'opzione per il passaggio al TFR.



Servizi utili al TFS

- Servizio di ruolo;
- Servizio non di ruolo, purché di durata non inferiore a un anno continuativo (artt.1 e 4 legge 1077/1996);
- Servizi ricongiunti ai sensi della legge 523 del 1954;
- Servizi con periodi di iscrizione Ipost - ex Enpas;
- Servizi con periodi di iscrizione Opafs – ex Enpas;
- Servizi ricongiunti ai sensi dell'art. 28 della legge 23/1986 (pers. docente e non docente delle Università statalizzate) e art.4, comma 4, della legge 243/91 (professori e ricercatori università libere)



Servizi utili al TFS

- Servizi resi presso enti disciolti con iscrizione ex Enpas;
- Servizi resi dal personale interessato alle norme sulla mobilità;
- Servizio militare di leva in corso o successivo alla data del 30.1.1987 (data di entrata in vigore della legge n.958/1986) effettuato per il personale assunto in servizio dopo tale data e che cessa dal rapporto di lavoro in posizione di ruolo;
- Anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative;
- Servizi e periodi riscattati: si precisa che sono riscattabili tutti i servizi e periodi valutabili ai fini della pensione.



TFS e TFR: Riscatto

Le norme del codice civile che disciplinano la liquidazione del TFR NON prevedono l'istituto del RISCATTO a differenza invece del TFS.



TFS e TFR: Riscatto

L'eccezione alla suddetta regola è stata prevista dal legislatore per i dipendenti pubblici laddove all'art. 1, comma 9, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ha disposto che il personale a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, assoggettato obbligatoriamente al regime di T.F.R., possa riscattare eventuali servizi a tempo determinato svolti precedentemente all'entrata in vigore del citato D.P.C.M. che non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'I.N.P.D.A.P. né abbiano dato luogo a liquidazione da parte dell'Ente datore di lavoro.



TFS e TFR: Riscatto

L'eventuale richiesta di riscatto ai fini TFR deve essere presentata in costanza di servizio.

Con circolare n. 131 del 19 novembre 2012 l'Inps ha fornito le indicazioni che prevede l'utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali istanze di prestazioni/servizi.



Riscatto TFS

L'istituto del riscatto è stato introdotto con la legge 06.12.1965 n.1368, entrata in vigore il 05.01.1966.

Sono riscattabili tutti i periodi di servizio, resi presso gli Enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali, per i quali non si sia dato luogo al pagamento di indennità previdenziali (art.2), oltre ai periodi di studio universitario e di corsi di specializzazione.



Riscatto TFS

Il periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica può essere valorizzato, a domanda dell'iscritto, ai fini della indennità di buonuscita, mediante riscatto oneroso

(art.15 d.P.R. n.1032/73)



Riscatto TFS

- Il D.P.R. 1032/73, recependo la normativa con alcune integrazioni, ha disposto il riscatto di tutti i servizi non statali comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza (artt. 15 e 24).
- Le norme citate operano un richiamo all'istituto pensionistico, per cui la fonte primaria di riferimento per l'istituto di riscatto non può che essere il D.P.R. 1092/73 che disciplina il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, nonché le disposizioni di legge successivamente intervenute che consentono il riconoscimento di periodi e servizi ai fini pensionistici.



Riscatto TFS

- Non esiste un limite ai periodi riscattabili.
- In deroga al principio per il quale il riscatto può essere chiesto solo in attività di servizio, l'articolo 24, comma 3 del D.P.R. 1032/73, consente al personale che si trova in posizione di richiamo o di trattenimento in servizio, di presentare la domanda entro il 90° giorno dalla data di cessazione da tale posizione .



Servizi riscattabili

- Servizio di ruolo con retribuzione ridotta
- Servizio statale non di ruolo con contributi all'INPS
- Periodi di ruolo giuridico se coperti da contribuzione per la pensione
- Servizio con Enti di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza dello Stato
- Doposcuola con i Patronati Scolastici con contributi INPS
- Servizio negli Educandati dello Stato e nei Convitti Nazionali
- Doposcuola con le Amministrazioni Comunali se non è stata corrisposta l'indennità di fine rapporto



Servizi riscattabili

- Servizio di assistente straordinario o incaricato nell'Università e nella scuola secondaria
- Servizio di insegnante nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
- Servizio nelle scuole elementari parificate, sussidiate e sussidiarie
- Servizio presso Enti parastatali
- Servizio quale insegnante di religione senza titolo e senza contribuzione TFS
- Periodo di dottorato di ricerca
- Periodo da borsista, assegnista, contrattista e assistente universitario



Periodi riscattabili

- Periodo legale di studi universitari
- Periodo legale per il conseguimento del diploma ISEF 102
- Periodo legale dei corsi di perfezionamento post-universitari
- Periodo legale di studi per il conseguimento del diploma di Accademia di Belle Arti
- Le maggiorazioni di servizio ai fini pensionistici previsti dalla legge
- Servizio militare prestato prima del 31/1/87, se il congedo è avvenuto prima di tale data.



Riscatto servizio militare

Si può chiedere il riscatto del servizio di leva ai fini del TFS se è stato prestato fino al 31.12.1986, perché dal 1.1.1987 in poi è utile ex se anche ai fini della Buonuscita.



Riscatto: onere e beneficio

L'onere viene calcolato in riferimento alla retribuzione e all'età al momento della domanda, il beneficio si calcola sull'ultimo stipendio e contrariamente a quanto avviene per le pensioni, ai fini della buonuscita vige l'arrotondamento annuale.

Uno spezzone di 6 mesi e 1 giorno vale 1 ANNO



TFS e TFR: assenze dal servizio e valutabilità

	TFS	TFR
Assenza per malattia con assegni interi o ridotti	Valutabile nei limiti dei 18 mesi nell'arco di 3 anni	Valutabile nei limiti dei 18 mesi nell'arco di 3 anni
Assenza per malattia senza assegni oltre i 18 mesi	Non valutabile	Non Valutabile
Assenza per infortunio su lavoro e malattie dovute a cause di servizio	Valutabile	Valutabile
Sciopero	Valutabile	Non Valutabile
Permessi retribuiti	Valutabile	Valutabile



TFS e TFR: assenze dal servizio e valutabilità

	TFS	TFR
Assenze ingiustificate	Non Valutabile	Non Valutabile
Sospensioni disciplinari	Non valutabile	Non Valutabile



TFS e TFR: assenze dal servizio e valutabilità

	TFS	TFR
Aspettativa senza assegni per motivi di famiglia/studio/lavoro	Non Valutabile	Non Valutabile
Aspettativa per servizio militare	Utile se prestato in costanza di rapporto d'impiego di ruolo. Utile se in corso al 30.01.1987 o successivo a tale data (art. 20 legge 24.12.1986 n. 958, così come interpretato dall'art 7 della legge 30.12.1991 n. 412)	Non Valutabile
Aspettativa non retribuita per motivi sindacali	Non valutabile (art. 31, legge 20.05.1970 n. 300)	



TFS e TFR: assenze dal servizio e valutabilità

	TFS	TFR
Aspettativa per mandato parlamentare	Valutabile fino al 29.03.1993 (legge 1261/65)	Non valutabile
Aspettativa per mandato amministrativo	Valutabile con versamento del contributo calcolato sullo stipendio virtuale intero	



TFS e TFR: assenze dal servizio e valutabilità

	TFS	TFR
Congedo di maternità o di paternità	Valutabile	
Congedo parentale nei limiti dei sei mesi (periodo max tra i genitori), fino al terzo anno di vita del bambino con assegni ridotti	Valutabile con versamento del contributo calcolato sullo stipendio virtuale intero	



TFS e TFR: assenze dal servizio e valutabilità

	TFS	TFR
Congedo parentale oltre i tre anni di vita del bambino e fino al compimento degli otto anni (senza trattamento economico – art. 34, comma 3 , D.L.vo 151/01)	Non Valutabile	
Congedo per la malattia del figlio	Valutabile	



TFS e TFR: assenze dal servizio e valutabilità

	TFS	TFR
Congedo per dottorato di ricerca (in costanza di rapporto d'impiego)	Valutabile con versamento del contributo calcolato sullo stipendio virtuale intero	Non Valutabile
Congedo biennale ai sensi dell'art. 3, c. 1 L. 104/92	Non Valutabile	



Part Time

- Il trattamento di fine servizio non spetta all'atto del passaggio al part-time;
- Ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di fine servizio, gli anni di servizio resi part-time sono considerati utili per intero;
- Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.



Part Time

Se un iscritto passa da un rapporto di lavoro a tempo pieno ad uno part-time, o viceversa, e presenta domanda di riscatto durante il servizio a part-time, la retribuzione contributiva da prendere a riferimento, per quantificare l'onere di riscatto, è quella relativa al rapporto di lavoro a tempo pieno



TFS e TFR a confronto

La contribuzione versata all'INPS per il Trattamento di fine servizio (TFS) grava per il 7,10% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore, per un totale del 9,60% da calcolarsi sull'80% di alcune voci retributive specificatamente indicate dalla legge (DPR n. 1032 del 29 dicembre 1973). Sulla stessa base, si calcola la prestazione di fine servizio moltiplicando 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio: si ottiene in questo modo il TFS lordo da assoggettare a tassazione separata con aliquota media.



TFS e TFR a confronto

Di tutt'altra natura è il TFR, che corrisponde ad un accantonamento del 6,91% della retribuzione utile, da calcolarsi sul 100% delle stesse voci utili al TFS con l'aggiunta di altre individuate contrattualmente. L'importo così determinato, anno dopo anno, è rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso d'inflazione più 1,50% (ad esempio, per un tasso d'inflazione del 2%, la rivalutazione sarà pari al 3% = 75% x 2% + 1,5%). Per tassi d'inflazione inferiori al 6%, la rivalutazione del TFR sarà sempre superiore all'inflazione stessa, producendo un aumento del potere d'acquisto degli accantonamenti. Con questa modalità, accantonamenti e rivalutazioni si capitalizzano anno dopo anno: il montante finale darà luogo alla prestazione lorda da assoggettare a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d'imposta.



Emolumenti valutabili TFS

CCNL personale comparto Scuola

- Stipendio tabellare
- Indennità integrativa speciale
(dal 01.01.2003 conglobata nello stipendio)
- Retribuzione Individuale di Anzianità
 - Assegno ad personam (eventuale)
 - Valorizzazione ATA
- Compenso corrisposto per il completamento dell'orario di insegnamento ai docenti il cui orario sia superiore alle 18 ore settimanali



Emolumenti valutabili TFS

Personale dirigente Area V (Scuola)

CCNL per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica, ivi compresi i direttori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, indicati come dirigenti scolastici, ai sensi del comma 9 dell'art. 25 del Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165

- Stipendio tabellare
- Indennità integrativa speciale
- Retribuzione individuale di anzianità
- Retribuzione di posizione
(fissa e variabile)



Emolumenti valutabili TFR

Come indicato nella nota operativa INPDAP n. 6 del 12 febbraio 2008 le voci retributive utili al TFR sono:

- Stipendio tabellare
- Indennità integrativa speciale (dal 01.01.2003 conglobata nello stipendio)
- Assegno ad personam (eventuale)
- Posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale corrisposta al personale ATA assunto a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B



Emolumenti valutabili TFR

A decorrere dall'1/1/2006 ai fini TFR sono utili, oltre alle voci retributive elencate, anche:

- Retribuzione professionale docenti;
- Compenso individuale accessorio personale ATA;
- Misura base della indennità di direzione.



TFS/TFR: termini di pagamento

L'art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha esteso la modalità di pagamento rateale dei TFR e TFS alle prestazioni di importo complessivo superiore a 50.000 euro ed ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni in oggetto erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio.



TFS/TFR: termini di pagamento

Motivo cessazione	TFS-TFR
Inabilità o decesso	Entro 105 giorni (15gg + 90gg)
Limiti di età/Cessazioni d'ufficio Scadenza di contratto a termine	12 mesi (max 12 mesi + 90 gg)
Dimissioni volontarie/Pensione anticipata	24 mesi (max 24 mesi + 90 gg)



TFS/TFR: modalità di liquidazione

RATE	TFS-TFR		
Unica soluzione	Ammontare complessivo lordo pari o inferiore ad € 50.000		
Numero 2 rate per importi superiori a € 50.000 ed inferiori a € 100.000	1° rata: € 50.000	2° rata: importo residuo	
Numero 3 rate per importi superiori a € 100.000	1° rata: € 50.000	2° rata: € 50.000	3° rata: importo residuo



TFS/TFR: Prescrizione

L'articolo 20 del d.P.R. 29.12.1973 n. 1032 dispone che il diritto all'indennità di buonuscita da parte dell'ex iscritto o dei suoi aventi causa si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui è sorto il diritto stesso.



TFS/TFR: Anticipo

Con circolare n. 119 del 25 ottobre 2022, l'INPS definisce l'accesso all'anticipo finanziario dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto da parte dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. L'Istituto fornisce le istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all'attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l'anticipo dei predetti trattamenti ai sensi dell'articolo 17 del D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51.



TFS/TFR: Anticipo

Con delibera del 9 novembre 2022, n. 219 l'INPS decide che da febbraio 2023 gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali possono richiedere l'importo del TFS/TFR maturato e non liquidato, al netto di interessi e spese, senza doverne attendere l'esigibilità e l'erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente.

Possono richiedere l'anticipazione i pensionati che hanno confermato l'adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione e risultano perciò iscritti alla Gestione, sempre che il loro TFS sia maturato, disponibile e non ancora esigibile.



TFS/TFR: Riliquidazioni

La circolare Inps n. 26 del 13 febbraio 2019 tratta dell'omogeneizzazione operative e gestionali di liquidazione delle pensioni dei dipendenti pubblici e il definitivo superamento del PA04

Ricorda gli adempimenti delle Amministrazioni Pubbliche in qualità di datori di lavoro e fornisce indicazioni in merito all'inserimento delle informazioni necessarie alla riliquidazione dei trattamenti di pensione

Le informazioni riguardano l'Ultimo miglio per Determinazione Pensione e Miglioramenti contrattuali



TFS/TFR: Riliquidazioni

Secondo quanto indicato nel paragrafo 3.6 della circolare Inps n. 125 del 4 novembre 2022, è necessario, altresì, modificare l'ultimo miglio per trattamento di fine servizio (esistente) ai fini della riliquidazione e procedere con l'elaborazione di un TFR2 per i dipendenti collocati in quiescenza in regime di TFR.

Con il messaggio n. 2296 del 21 giugno 2023 l'Inps aggiunge che è possibile inserire un ultimo miglio per Trattamento di fine servizio ed inviare una Comunicazione cessazione TFS per Riliquidazione, se la prima liquidazione è avvenuta in modalità cartacea.



TFS/TFR: Riliquidazioni

A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL del Comparto Scuola è necessario inserire un nuovo ultimo miglio per determinazione pensione alla data di cessazione (2019, 2020, 2021 e 2022) e gli aumenti contrattuali per i dipendenti collocati in quiescenza nel 2019 e 2020.

Anche per i Dirigenti Scolastici a seguito di sottoscrizione di nuovi CCNL AREA V è necessario inserire un nuovo ultimo miglio per determinazione pensione alla data di cessazione e gli aumenti contrattuali.



TFS e TFR....

dalla

alla

Theory Practice



Stefania Pierangeli

Per info e comunicazioni:

info@italiascuola.it

www.italiascuola.it